



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL. 0331/971920 FAX 0331/962277

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via XXV Aprile 6 - tel 0331 971000

E-mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it

ORDINANZA N 44 DEL 08-05-2025

Oggetto:

Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, per gli stalli di sosta siti nel parcheggio sottostante al Piazzale Padre Cleto da Castelletto sopra Ticino per lavori di scavatura e rifacimento manto stradale dalle ore 07:00 del giorno 09/05/2025 sino a revoca Ordinanza.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto che il protrarsi delle condizioni metereologiche avverse hanno aggravato il dissesto del manto stradale sito nei parcheggi sottostanti al Piazzale Padre Cleto Da Castelletto sopra Ticino, causando la comparsa di una buca ed il suo costante allargamento con interessamento del muro di contenimento del terrapieno;

Rilevata la pericolosità della situazione sia per la viabilità che per l'incolumità pubblica;

Considerata la necessità di predisporre un intervento urgente di messa in sicurezza dell'area propedeutico ad un'opera di scavo per accertare le cause del fenomeno e porvi rimedio;

Vista la necessità di mantenere liberi gli stalli di sosta siti nel parcheggio sottostante del Piazzale Padre Cleto da Castelletto sopra Ticino a partire dal giorno 09/05/2025 dalle ore 07:00 sino a revoca Ordinanza per lavori di scavatura e rifacimento manto stradale;

Considerato che per lo svolgimento dei lavori sopra descritti e per preservare la pubblica incolumità occorre intervenire sulla disciplina della circolazione veicolare, vietando la sosta di veicoli negli stalli presenti sulla parte sottostante del Piazzale Padre Cleto Da Castelletto sopra Ticino;

Visto il decreto sindacale n. 42/2024 del 30/12/2024 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per il settore interessato;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e il Titolo 2, Capo I, artt. 30-31-32 del D.P.R. 16.12.1992, n.495;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1992, n.495;

Visto l'artt. 109-107 del T.U.EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per gli stalli di sosta siti nel parcheggio sottostante al Piazzale Padre Cleto da Castelletto Sopra Ticino per lavori di scavatura e rifacimento manto stradale dalle ore 07:00 del giorno 09/05/2025 sino a revoca Ordinanza.

DISPONE

Ai sensi del c. 3 dell'art. 5 del C.d.S., che il divieto di cui sopra venga reso noto mediante l'apposizione della segnaletica prescritta dal Codice della Strada, la cui posa è demandata a personale incaricato dall'ufficio Tecnico Comunale, non meno di 48 ore prima della manifestazione;

Che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 104 del 16/09/2010, si avverte che, contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che la responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Maria Angela CAMMARATA.

AVVERTE

Che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Castelletto S. Ticino, 08/05/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE
Dott.ssa Maria Angela CAMMARATA**

**IN SOSTITUZIONE
Dott. Lorenzo MAFFIOLI**